



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23012

Data: 13/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/10/2023 relativo all'incontro (22876) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 07/10/2023 tra Ares Sport (612) e HC Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Longo Giacomo** (n. tessera 58144) della società Sportivi Ghiaccio Cadore ASD 029 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornata inflitta all'atleta **Ihnacak Brian Stephen** (n. tessera 79845) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Longo Giacomo (n. tessera 58144) Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 28,59, dopo che il giocatore numero 9 Longo Giacomo (HC Cadore) durante un'azione di gioco aveva colpito involontariamente e ed in modo non violento con la propria stecca l'avversario numero 64 Ihnacak Bryan (Ares Sport) all'altezza della nuca, senza che detta condotta venisse peraltro ritenuta fallosa, iniziava tra i due giocatori sopra menzionati un alterco, nel corso del quale il giocatore numero 64 Ihnacak Bryan, che riteneva di avere poco prima subito un fallo di bastone, colpiva ripetutamente ed in modo violento alla nuca l'avversario, proseguendo nell'azione fallosa nonostante l'intimazione del giudice di gara intesa a farlo desistere. L'arbitro fa altresì presente che al termine del secondo tempo il tesserato Longo veniva visitato dal medico presente.

Entrambi i giocatori segnalati venivano puniti con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla normativa applicabile.

Ihnacak Brian Stephen (n. tessera 79845) Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 28,59, dopo che il giocatore numero 9 Longo Giacomo (HC Cadore) durante un'azione di gioco aveva colpito involontariamente e ed in modo non violento con la propria stecca l'avversario numero 64 Ihnacak Bryan (Ares Sport) all'altezza della nuca, senza che detta condotta venisse peraltro ritenuta fallosa, iniziava tra i due giocatori sopra menzionati un alterco, nel corso del quale il giocatore numero 64 Ihnacak Bryan, che riteneva di avere poco prima subito un fallo di bastone, colpiva ripetutamente ed in modo violento alla nuca l'avversario, proseguendo nell'azione fallosa nonostante l'intimazione del giudice di gara intesa a farlo desistere.

L'arbitro fa altresì presente che al termine del secondo tempo il tesserato Longo veniva visitato dal medico presente.

Entrambi i giocatori segnalati venivano puniti con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.



Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla normativa applicabile.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi